

TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 13 del 25 Maggio 2024

SOMMARIO

1. REGISTRO TITOLARI EFFETTIVI - Dal Consiglio di Stato nuovo stop fino al prossimo 19 settembre	2
1.1. REGISTRO TITOLARI EFFETTIVI - Dai commercialisti istruzioni operative per la conferma dei dati in sede di deposito del bilancio annuale	3
2. D.L. N. 62/2024 - PERSONE AFFETTE DA DISABILITA' - Pubblicato il decreto che cambia la normativa in materia di disabilità	4
3. D.L. N. 63/2024 - Pubblicato il "Decreto Agricoltura" - Cambiano le norme sul fotovoltaico con moduli collocati a terra	5
3.1. D.L. N. 63/2024 - CREDITO D'IMPOSTA ZES UNICA - Le novità	6
3.2. ZES UNICA PER IL MEZZOGIORNO - Pubblicato il decreto che definisce le modalità di accesso al credito d'imposta - Dal prossimo 12 GIUGNO le richieste all'Agenzia delle entrate	6
4. AGRICOLTURA - Bando rinnovo macchine agricole 2024 - Domande entro il prossimo 31 maggio	8
5. ENTI ED ORGANISMI PUBBLICI - Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni - Istruzioni dalla Ragioneria Generale dello Stato	9
6. STRANIERI - Ulteriore ripartizione di quote per i flussi d'ingresso 2023-2024	10
7. IDENTITA' DIGITALE EUROPEA (e-ID) - In vigore dal 20 maggio il regolamento UE 2024/1183	10
8. NOTARIATO - STUDIO n. 2-2024/CTS - Le associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica e il nuovo RASD	11
9. EPR - NASCE IL REGISTRO NAZIONALE DEI PRODUTTORI - Pubblicato il decreto che definisce le modalità di iscrizione - Gestione affidata alle Camere di Commercio	11
10. PNEUMATICI FUORI USO - Pubblicato il decreto che istituisce il REGISTRO INFORMATICO NAZIONALE DEI PRODUTTORI E IMPORTATORI - Gestione affidata alle Camere di Commercio	13
11. TAX CREDIT RICERCA E SVILUPPO - Online l'Albo dei certificatori	14
12. PICCOLI COMUNI - 18 milioni di euro per la messa in sicurezza e manutenzione delle strade - Approvata la graduatoria degli aventi diritto	14
13. ECONOMIA CIRCOLARE - Pubblicato il decreto sugli incentivi alla riconversione delle imprese produttrici di plastica monouso	15
14. ECOBONUS 2024 - Pubblicato il DPCM con le misure per il nuovo piano incentivi auto - Piattaforma attiva dal prossimo 3 giugno	16
15. RGS - Pubblicata la nuova edizione della Guida operativa per il rispetto del principio DNSH	17
16. PNRR - Il Ministero dell'ambiente approva le regole operative sugli impianti agrivoltaici innovativi - Incentivi per oltre un miliardo di euro	18
17. FILIERE MINORI - Fondo per la tutela e il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio 2024	18
18. "SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE" - Apre lo sportello per l'accesso agli incentivi dei progetti di ricerca e sviluppo delle imprese del Mezzogiorno	19
19. IMBALLAGGI E PRODOTTI ECOSOSTENIBILI E RICICLATI - Definite le regole per richiedere il credito d'imposta	20
20. LAVORATORI SPORTIVI - Definite le regole per accedere a NASpI e DIS-COLL	21

21. LA DIMENSIONE TERRITORIALE DELLE POLITICHE DI COESIONE - Pubblicata la XIV Edizione del Rapporto IFEL - Stato d'attuazione e ruolo dei Comuni nella programmazione 2014-2020 e 2021-2027	21
22. INAIL - Fissati i limiti minimi di retribuzione giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi 2024... 22	
23. CONCESSIONI BALNEARI - Le gestioni delle spiagge possono proseguire anche scadute - Il Consiglio di Stato sospende il giudizio fino alla definizione delle questioni pregiudiziali pendenti presso la Corte di Giustizia dell'UE	23
23.1. CONCESSIONI BALNEARI - Il Consiglio di Stato smentisce la tesi della "non scarsità di risorsa" e ribadisce l'obbligo di indire i bandi	23
24. CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 24 MAGGIO 2024 - Semplificazione edilizia e urbanistica - Sport e sostegno agli alunni con disabilità - Legge di delegazione europea.....	24
25. OCCHIO ALLE TRUFFE - ABUSIVISMO FINANZIARIO - La CONSOB oscura altri 5 siti internet abusivi.....	25
26. CAPITALE ITALIANA DEL LIBRO 2025 - Pubblicato il bando - Domande entro il prossimo 8 luglio	25
Altre notizie in breve	26
Rassegna della Gazzetta Ufficiale italiana ed europea	27

1. REGISTRO TITOLARI EFFETTIVI - Dal Consiglio di Stato nuovo stop fino al prossimo 19 settembre

Il Consiglio di Stato, con **ordinanza cautelare n. 3533, pubblicata il 17 maggio 2024**, ha deciso di **sospendere nuovamente il registro dei titolari effettivi**, accogliendo la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 06840/2024 del 9 aprile 2024, che aveva respinto nel merito il ricorso di Assofiduciaria e di altri portatori di interessi sugli obblighi e sull'accesso ai dati del registro dei titolari effettivi.

Rinviata al 19 settembre 2024 l'udienza per la discussione di merito sulla legittimità delle misure in materia di Registro dei Titolari Effettivi.

Facciamo un breve riepilogo della complessa vicenda.

La Sezione IV del TAR per il Lazio, con l'**ordinanza n. 8083/2023, pubblicata il 7 dicembre 2023** (Reg. Ric. n. 15566/2023), aveva **sospeso l'efficacia del decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy del 29 settembre 2023**, che avviava l'operatività del registro dei titolari effettivi, interrompendo, di fatto, il conto alla rovescia dei 60 giorni dalla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale per inviare la comunicazione all'apposita sezione del Registro delle imprese, il cui termine era previsto per l'11 dicembre 2023.

Successivamente, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), con **sei sentenze gemelle (n. 06837, 06838, 06839, 06840, 06841 e 06845), tutte pubblicate il 9 aprile 2024**, ha respinto tutti i ricorsi presentati da fiduciarie e trust contro questo strumento, consentendo, di fatto, la ripresa dell'operatività del registro dei titolari effettivi, precedentemente sospesa dal TAR del Lazio con la citata ordinanza del 7 dicembre 2023.

Successivamente, Assofiduciaria aveva di nuovo sollevato questioni di legittimità comunitaria (disattesa dal TAR), chiedendo che venisse disposto **rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea** per *"Violazione degli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea: rispetto della vita privata e della vita familiare - protezione dei dati di carattere personale -Violazione degli artt. 15 e 45 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea: libertà di stabilimento e circolazione. Violazione degli artt. 20 e 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea: uguaglianza del diritto ad una buona amministrazione"*.

A fronte di tutto ciò, ora il Consiglio di Stato, con l'ordinanza cautelare del 17 maggio 2024 ha ritenuto che le questioni prospettate dalle parti (e in particolar modo dal mondo delle Fiduciarie) risultino di particolare complessità; tanto da rendere necessario l'approfondimento di merito, con particolare riferimento alle tematiche di conformità della normativa interna al diritto comunitario.

Lo stesso Consiglio, inoltre, evidenzia come nel bilanciamento dei contrapposti interessi, debba riconoscersi la prevalenza di quello della parte appellante che, in virtù della perdurante efficacia del

provvedimento gravato, sarebbe onerata del complesso di adempimenti previsti dalla normativa in questione che, all'esito della fase di merito, potrebbero risultare non legittimamente imposti.

Per tali considerazioni, dunque, il Consiglio di Stato ha **fissato al 19 settembre 2024 una nuova udienza** nella cui occasione le parti potranno discutere, tra le altre, la questione di legittimità rispetto al diritto unionale.

Nelle more di tali prossimi eventi giudiziari, quindi, il decreto che rendeva operativo il Registro dei Titolari Effettivi è **nuovamente sospeso e con esso tutti i relativi obblighi**:

- di comunicazioni al Registro;
- di consultazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva;
- di richiesta di accreditamento da parte dei soggetti obbligati e di richiesta di accesso da parte dei soggetti legittimati.

Al di là dell'esito definitivo di tale vicenda, da più parti viene rimarcata la **necessità di giungere ad un sostanziale punto di equilibrio che tenga conto sia degli interessi delle parti ricorrenti**, sia della necessaria istituzione di uno strumento che possa supportare i soggetti obbligati alla disciplina antiriciclaggio nelle proprie attività di adeguata verifica così da perseguire in modo più efficiente l'obiettivo di collaborazione attiva invocato dal Legislatore.

LINK:

[Per consultare il testo dell'ordinanza del Consiglio di Stato n. 3533/2024, cliccare QUI.](#)

1.1. REGISTRO TITOLARI EFFETTIVI - Dai commercialisti istruzioni operative per la conferma dei dati in sede di deposito del bilancio annuale

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC), con **Informativa n. 76 del 23 maggio 2024**, dopo aver informato gli iscritti della sospensione da parte del Consiglio di Stato, fino al prossimo 19 settembre, dell'operatività del Registro dei titolari effettivi, ricorda che l'**articolo 3, comma 3 del D.M. n. 55 del 10 marzo 2022**, prevede che gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica, i fiduciari di trust o di istituti giuridici affini, hanno l'obbligo di comunicare:

- a) eventuali **variazioni dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva** entro trenta giorni dal compimento dell'atto che dà luogo a variazione;
- b) **annualmente la conferma dei dati e delle informazioni**, entro dodici mesi dalla data della prima comunicazione o dall'ultima comunicazione della loro variazione o dall'ultima conferma.

Le imprese dotate di personalità giuridica possono effettuare la conferma **contestualmente al deposito del bilancio**.

A tale riguardo, secondo i commercialisti, la sospensione delle operazioni di comunicazioni al Registro dei titolari effettivi ***“non pregiudica in alcun modo la possibilità per tali enti di finalizzare correttamente il deposito del bilancio, anche qualora tali dati ed informazioni non siano stati ancora comunicati in ragione delle incertezze applicative emerse in esito all'avvio del Registro e che hanno condotto nei mesi passati alla prolungata sospensione della sua operatività”***.

Inoltre, pur volendo ignorare le intervenute sospensioni del Registro, resta il fatto che il primo termine per la comunicazione dei Titolari Effettivi ha iniziato a decorrere dal 9 ottobre 2023 e, pertanto, allo stato attuale i 12 mesi previsti per la conferma non sono ancora trascorsi per nessun soggetto obbligato.

Dunque, ad oggi, non sussiste la possibilità di confermare al Registro delle imprese i dati comunicati o variati del Titolare Effettivo tramite il deposito del bilancio di esercizio 2023, in quanto nell'applicativo DIRE non risulta disponibile la relativa funzione.

Conseguentemente, le imprese che intendano effettuare la conferma dei dati dei titolari effettivi possono farlo attraverso il predetto applicativo, fermo restando che, in assenza della possibilità di dare conferma gratuitamente in uno con il deposito del bilancio di esercizio 2023, la comunicazione autonoma sarà soggetta al pagamento dei diritti di segreteria.

Secondo i commercialisti, in attesa del termine di scadenza della sospensiva, si può ritenere, in via interpretativa, ***“che la prima conferma dei dati inerenti al primo popolamento del Registro dei titolari effettivi, in caso di riattivazione del medesimo, possa essere effettuata solo con il***

deposito dei bilanci chiusi al 31 dicembre 2024, fermo restando il rispetto del termine di 12 mesi entro cui devono essere confermati i dati e le variazioni o le nuove comunicazioni”.

Tale situazione sembra compatibile con l’esigenza di attendere le conclusioni del Consiglio di Stato che, inevitabilmente, potrebbero travolgere l’intero impianto del D.M. n. 55/2022, compreso l’obbligo di conferma in esame.

In considerazione di quanto sopra riportato, secondo i commercialisti **“deve escludersi altresì che le Camere di Commercio territoriali possano procedere all’accertamento di presunte violazioni e, di conseguenza, all’applicazione di sanzioni per omessa o tardiva comunicazione da parte dei soggetti obbligati”.**

LINK:

[Per consultare il testo dell’Informativa n. 76/2024, cliccare QUI.](#)

2. D.L. N. 62/2024 - PERSONE AFFETTE DA DISABILITA’ - Pubblicato il decreto che cambia la normativa in materia di disabilità

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2024, il **decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62**, riguardante la *«Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato».*

Il decreto è stato emanato in attuazione dell’articolo 1, comma 5, lettere a), b), c), d) e h), della [legge 22 dicembre 2021, n. 227](#), per assicurare alla persona il riconoscimento della propria condizione di disabilità, per rimuovere gli ostacoli e per attivare i sostegni utili al pieno esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, delle libertà e dei diritti civili e sociali nei vari contesti di vita, liberamente scelti.

Le disposizioni del presente decreto sono finalizzate a **garantire l’effettivo e pieno accesso al sistema dei servizi, delle prestazioni, dei supporti, dei benefici e delle agevolazioni**, anche attraverso il ricorso all’accomodamento ragionevole e al progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato secondo i principi di autodeterminazione e non discriminazione.

Secondo quanto disposto all’articolo 40, il decreto entrerà in vigore **dal 30 giugno 2024**, ma prevede che alcune disposizioni siano applicate nei territori interessati dalla sperimentazione di cui all’articolo 33 a decorrere **dal 1° gennaio 2025** e, sul restante territorio nazionale, a decorrere **dal 1° gennaio 2026**.

Secondo quanto stabilito all’articolo 33, dal 1° gennaio 2025, sarà messa in atto una **fase di sperimentazione**, della durata di 12 mesi, con l’applicazione a campione delle disposizioni in materia di valutazione di base e valutazione multidimensionale.

Il nuovo provvedimento prevede delle novità importanti in relazione alla [Legge 104 del 5 febbraio 1992](#), in particolare all’articolo 3, dove vengono sostituiti il primi tre commi dell’articolo 3 della citata L. n. 104/1992.

La persona con disabilità ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla necessità di sostegno o di sostegno intensivo, correlata ai domini della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), individuata all’esito della valutazione di base, anche in relazione alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie.

Inoltre, «qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un **intervento assistenziale permanente**, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno è intensivo e determina **priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici**».

Cambia la terminologia in materia di disabilità:

- a) la parola: «handicap», ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: «condizione di disabilità»;
- b) le parole: «persona handicappata», «portatore di handicap», «persona affetta da disabilità», «disabile» e «diversamente abile», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «persona con disabilità».

LINK:

[Per consultare il testo del D.Lgs. n. 62/2024, cliccare QUI.](#)

3. D.L. N. 63/2024 - Pubblicato il "Decreto Agricoltura" - Cambiano le norme sul fotovoltaico con moduli collocati a terra

Approvato dal Consiglio dei Ministri del 6 maggio scorso, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 112 del 15 maggio 2024, il **Decreto-Legge 15 maggio 2024, n. 63**, recante "**Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale**".

Il Provvedimento prevede interventi volti a **sostenere il lavoro in agricoltura**, contrastare le pratiche sleali, razionalizzare la spesa, migliorare l'efficienza del Sistema informatico agricolo nazionale (SIAN) e rafforzare i controlli nei settori agroalimentare e faunistico-venatorio.

Contiene, inoltre, **misure per contrastare la scarsità d'acqua e potenziare le infrastrutture idriche** e per assicurare la continuità produttiva del complesso aziendale dell'ex ILVA.

Le norme introdotte prevedono, tra l'altro:

- la **sospensione** della parte capitale della **rata dei mutui o dei finanziamenti** a favore delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che abbiano subito una riduzione di fatturato (art. 1, comma 2);
- la **rimodulazione della disciplina del credito d'imposta**, riconosciuto per il 2024, a favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli o in quello della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella **zona economica speciale (ZES) unica** (art. 1, comma 7, lett. b));
- l'ampliamento dei soggetti destinatari di alcune **agevolazioni contributive** a favore dei datori di lavoro agricoli che operano nelle zone colpite dalle alluvioni del 2023 (art. 2);
- modifiche alle norme sul **contrasto alle pratiche commerciali sleali** e l'autorizzazione alla spesa di 3 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, al fine di potenziare i sistemi informatici dell'ISMEA (art. 4);
- **disposizioni finalizzate a limitare l'uso del suolo agricolo**: l'articolo 5, riporta alcune disposizioni finalizzate a **limitare l'uso del suolo agricolo**. In particolare, la disposizione mira a modificare l'articolo 20 del Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, con cui l'Italia ha recepito nel proprio ordinamento la direttiva europea sulle rinnovabili RED II. Il testo prevede che **l'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra** di cui [all'articolo 6-bis, lettera b\), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28](#), in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, **è consentita esclusivamente** nelle seguenti aree:
 1. siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata;
 2. cave e miniere cessate e abbandonate;
 3. siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali;
 4. siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali;
 5. aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'[articolo 268, comma 1, lettera h\), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento; le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.

Tali eccezioni non si applicano nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una **Comunità energetica rinnovabile** nonché in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)**, approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e dal Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge, clicca qui.](#)

3.1. D.L. N. 63/2024 - CREDITO D'IMPOSTA ZES UNICA - Le novità

Il D.L. n. 63/2024, **all'articolo 1, comma 7**, apporta modifiche al decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, inserendo, tra l'altro, un nuovo articolo, **l'articolo 16-bis**, rubricato "*Credito d'imposta per investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura*", riformulando la disciplina del credito d'imposta ZES unica per le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli o in quello della pesca e dell'acquacoltura.

Per l'anno 2024, alle imprese attive nel settore della **produzione primaria di prodotti agricoli**, nel settore **della pesca e dell'acquacoltura**, che effettuano l'acquisizione di beni strumentali (nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie, ecc.), destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, **è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico, nel limite massimo di spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2024.**

Per le finalità di cui sopra, sono agevolabili gli investimenti, **effettuati fino al 15 novembre 2024**, relativi:

- a) all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché
- b) all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, che rispettino le condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.

Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50 per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato.

Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 50.000 euro.

Con un apposito decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dovranno essere definiti le modalità di accesso al beneficio nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2024.

3.2. ZES UNICA PER IL MEZZOGIORNO - Pubblicato il decreto che definisce le modalità di accesso al credito d'imposta - Dal prossimo 12 GIUGNO le richieste all'Agenzia delle entrate

Con decreto del 17 maggio 2024 del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2024, vengono dettate le disposizioni applicative per l'attribuzione del contributo sotto forma di credito d'imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno "ZES unica", di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 (c.d. "*Decreto Sud*"), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, che ricomprende i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.

Il decreto è in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Ricordiamo che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, è stata istituita la Zona economica speciale per il Mezzogiorno, denominata «**ZES unica**», che ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.

Per **Zona economica speciale (ZES)** si intende una zona delimitata del territorio dello Stato nella quale l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali da parte delle aziende già operative e di quelle che si insedieranno può beneficiare di speciali condizioni in relazione agli investimenti e alle attività di sviluppo d'impresa.

Ai fini di favorire una immediata e semplice conoscibilità della ZES unica e dei benefici fiscali riconosciuti alle imprese viene inoltre istituito il portale web della ZES unica nonché lo Sportello Unico Digitale ZES – S.U.D. ZES nel quale confluiranno gli sportelli unici digitali già attivati, nel sistema vigente, presso ciascun Commissario straordinario ZES, e che svolge le funzioni dello sportello unico per le attività produttive (SUAP).

L'istituzione della nuova ZES unica trova corpo al Capo III del citato D.L. n. 124/2023 (artt. 9 - 16), in cui:

- all'articolo 15 si prevede un'autorizzazione unica per l'avvio delle attività produttive per le imprese già operative o che si insedieranno e, per quanto d'interesse fiscale,
- all'articolo 16 il riconoscimento, per l'anno 2024, di un **contributo emesso sotto forma di credito d'imposta**, nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, destinato alle imprese ubicate nei territori indicati dalla norma che effettuano acquisti di beni strumentali destinati a strutture produttive.

Il contributo sotto forma di credito d'imposta è riconosciuto nel **limite di spesa complessivo di 1.800 milioni di euro per l'anno 2024**, così come indicato dall'articolo 16, comma 6, del citato D.L. n. 124 del 2023, come sostituito dall'articolo 1, comma 249 della L. n. 213/2023 (Legge di bilancio 2024).

4Fermo restando il limite complessivo di spesa definito ai sensi del comma 6, il credito d'imposta di cui al presente articolo è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati **realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024** nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione.

Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro.

L'intervento è **sottoposto all'approvazione del piano di valutazione della misura da parte della Commissione europea**.

Possono accedere al credito d'imposta **tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato già operative** o che si insediano nella ZES unica, in relazione all'acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Il credito d'imposta è determinato nella misura massima per le grandi imprese consentita dalla vigente Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, come precisato all'articolo 4 del decreto.

Per accedere al contributo sotto forma di credito d'imposta, i soggetti interessati dovranno comunicare all'Agenzia delle entrate, **dal 12 giugno al 12 luglio 2024**, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2024.

Con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sarà approvato il **modello di comunicazione**, con le relative istruzioni, e saranno definiti il contenuto e le modalità di trasmissione.

Il credito d'imposta è **utilizzabile esclusivamente in compensazione**, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, e, comunque, non prima della data di realizzazione dell'investimento.

Le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZES unica, **per almeno cinque anni dopo il completamento dell'investimento medesimo**.

L'inosservanza del predetto obbligo determina la decadenza dai benefici goduti.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto 17 maggio 2024, cliccare QUI.](#)

LINK:

4. AGRICOLTURA - Bando rinnovo macchine agricole 2024 - Domande entro il prossimo 31 maggio

Con Decreto 8 agosto 2023 il Ministero delle politiche agricole e forestali ha **definito le modalità di emanazione dei bandi regionali relativi a 400.000.000,00 di euro, destinati alla** sottomisura "ammodernamento delle macchine agricole" - PNRR – Missione 2 componente 1, Investimento 2.3 - Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare.

Successivamente con Decreto 26 marzo 2024 sono state apportate diverse modifiche al bando iniziale dell'8 agosto 2023, prorogando, tra l'altro, i termini di presentazione delle domande e apportando importanti chiarimenti.

Il nuovo decreto ha stabilito il seguente cronoprogramma:

- **Entro il 31 dicembre 2023:** pubblicazione dei bandi regionali.
- **Entro il 31 maggio 2024:** termine di acquisizione delle domande di sostegno.
- **Entro il 15 giugno:** comunicazione da parte delle Regioni del valore complessivo dei contributi richiesti e del numero delle domande ricevute.
- **Entro il 31 agosto:** selezione delle domande ammissibili e formazione della graduatoria, con comunicazione ai beneficiari e pubblicazione sul sito della Regione o Provincia autonoma.
- **Entro il 15 settembre:** trasmissione al Ministero dell'agricoltura dell'esito della selezione e delle somme eccedenti.
- **Entro il 30 settembre:** riassegnazione da parte del Ministero delle risorse eccedenti.
- **Entro il 30 novembre:** trasmissione della documentazione per attestare il raggiungimento del target UE M2C1-7.
- **Entro il 31 dicembre 2025:** completamento degli investimenti e presentazione della domanda di pagamento del saldo.
- **Entro il 30 giugno 2026:** erogazione del contributo per tutti i beneficiari.

La data di scadenza per la presentazione delle domande di contributo è stata prorogata fino al **31 maggio 2024**, fornendo ai partecipanti un'estensione di due mesi.

Beneficiari dell'aiuto sono:

- **le imprese agro-meccaniche,**
- **le micro, piccole medie imprese agricole e le loro cooperative e associazioni, così come definite all'allegato I del Regolamento (UE) 2022/2472.**

I soggetti suddetti alla data di presentazione della domanda di sostegno e della domanda di pagamento devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere titolare di Partita IVA ed essere iscritto al Registro delle imprese;
- b) avere Fascicolo Aziendale confermato e aggiornato ai sensi dell'art. 43 del decreto-legge n. 76 del 2020;
- c) le micro, piccole medie imprese agricole e le loro cooperative e associazioni **non devono essere imprese in difficoltà** ai sensi della normativa europea sugli Aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;
- d) essere nelle condizioni di "assenza di reati gravi in danno dello Stato e dell'Unione Europea" Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 1 (M2C1) – Investimento 2.3 – Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare

Gli aiuti in favore delle aziende agricole, possono essere concessi solo agli agricoltori attivi ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

L'investimento in Leasing non è ammesso.

Ai sensi dell'articolo 6 del D.M. 8 agosto 2023 si prevede che:

1. Il sostegno pubblico è concesso nella forma di **contributo in conto capitale.**
2. L'aliquota di contributo applicabile, che sarà **definita dalle Regioni e Province autonome**, in conformità e nel rispetto dei massimali consentiti dalla normativa, non può superare:

- a) **il 65 % dell'importo dei costi di investimento ammissibili;**
- b) **l'80 % dell'importo dei costi di investimento ammissibili nel caso di giovani agricoltori.**

Le spese ammissibili includono:

- a) **Agricoltura di precisione:** investimenti in macchine e attrezzature;
- b) **Sostituzione di veicoli:** per agricoltura e zootecnia;
- c) **Sistemi di irrigazione:** innovazione e gestione delle acque.

La spesa massima ammissibile riferita agli investimenti indicati al successivo articolo 7, comma 4, è pari ad **euro 35.000,00** per i punti a) e c), e a **euro 70.000,00** per il punto b).

Per gli investimenti di cui ai punti a) e c), eventuali proposte progettuali **di importo compreso tra euro 35.000,00 e 70.000,00** potranno essere comunque finanziate ed il contributo concedibile sarà calcolato sulla spesa ammissibile di euro 35.000,00.

Per gli investimenti di cui ai punti b), eventuali proposte progettuali **di importo superiore a euro 70.000,00** potranno essere comunque finanziate ed il contributo concedibile sarà calcolato sulla spesa ammissibile di euro 70.000,00.

In ogni caso deve essere **garantita l'assenza del doppio finanziamento** ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241, nel rispetto delle condizioni poste dalla circolare RGS n. 33/2021.

Sarà possibile l'erogazione di una anticipazione finanziaria pari fino al 30% della spesa ammissibile, sulla base di apposita richiesta del beneficiario al Soggetto attuatore corredata da idonea garanzia fideiussoria rilasciata da primari istituti bancari che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da primarie imprese assicurative, di cui all'elenco IVASS.

5. ENTI ED ORGANISMI PUBBLICI - Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni - Istruzioni dalla Ragioneria Generale dello Stato

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS), con **circolare n. 25 del 15 maggio 2024, Prot. 133306**, fornisce indicazioni agli enti e agli organismi pubblici vigilati ai fini della corretta applicazione della disciplina vigente in materia di **riduzione dei tempi di pagamento delle amministrazioni pubbliche**.

Viene ricordato, in premessa, che, al fine di corrispondere pienamente alle richieste della Commissione europea, sia nell'ambito del prosieguo della **procedura d'infrazione n. 2014/2143** e a seguito della sentenza di condanna pronunciata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea-CGUE, in data 28 gennaio 2020, per la violazione da parte dell'Italia del diritto dell'Unione in materia, sia in relazione agli **impegni assunti con la Riforma n. 1.11 del PNRR**, "*risulta evidente la necessità che tutti i soggetti interessati concorrano ad assicurare la piena attuazione delle disposizioni previste dal quadro normativo vigente sui tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni*".

Come richiesto dalla Commissione europea viene trasmesso un **monitoraggio con cadenza semestrale dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni**, monitoraggio le cui risultanze sono essenziali ai fini di una positiva conclusione della menzionata procedura d'infrazione.

In sintesi, con riferimento ai distinti paragrafi, la circolare:

- **illustra il vigente quadro normativo di settore**, aggiornato al recente articolo 40 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, rinviando anche ai principali documenti di prassi emanati in materia dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (lett. A));
- **impartisce istruzioni per l'individuazione del corretto ambito soggettivo di appartenenza al momento della registrazione nella piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni dei crediti (PCC) (lett. B));**
- **evidenzia l'importanza del programma dei pagamenti, al fine di evitare ritardi e prevenire la creazione di situazioni debitorie (lett. C));**

- richiama le attività di **controllo di regolarità amministrativo-contabile spettanti ai collegi dei revisori dei conti e sindacali** presso i suddetti enti e organismi pubblici, ai sensi delle norme in vigore (lett. D)).

LINK:

[Per consultare il testo della circolare n. 25/2024, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il quadro normativo di settore, cliccare QUI.](#)

6. STRANIERI - Ulteriore ripartizione di quote per i flussi d'ingresso 2023-2024

Facendo seguito alla ripartizione di quote relative all'anno 2023, di cui al [D.P.C.M. 27 settembre 2023](#) e tenuto conto dei dati pervenuti in data 17 aprile 2024 dal Ministero dell'Interno - Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione - relativi alle istanze presentate agli Sportelli Unici dell'Immigrazione alla data del 31 dicembre 2023, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con **nota direttoriale del 15 maggio 2024, Prot. n. 1493**, comunica un'ulteriore attribuzione territoriale delle quote relative ai flussi anno 2023 per lavoro subordinato, stagionale e non (Allegato 1) e, per il 2024, alle quote destinate alle conversioni in permessi di soggiorno per lavoro subordinato (Allegato 2).

Già con la [nota del 10 aprile 2024, Prot. 1109](#), la Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione aveva distribuito a livello provinciale oltre 4 mila quote destinate alla conversione di permessi di soggiorno di lavoratori già presenti in Italia, nella maggioranza dei casi da lavoro subordinato stagionale a lavoro subordinato non stagionale.

Al fine di soddisfare le richieste pervenute, con la nota del 15 maggio 2024, sono state rese disponibili e distribuite a livello provinciale ulteriori 2300 quote.

Con la stessa nota, la Direzione ha anche proceduto a redistribuire a livello provinciale di quote rimaste inutilizzate del Decreto flussi 2023. In particolare, sono state assegnate agli uffici 3568 quote per soddisfare le richieste di nulla osta al lavoro per lavoro subordinato, stagionale e non, presentate nell'ambito del decreto flussi per il 2023.

LINK:

[Per consultare il testo della nota n. 1493/2024 con i relativi allegati, cliccare QUI.](#)

7. IDENTITÀ DIGITALE EUROPEA (e-ID) - In vigore dal 20 maggio il regolamento UE 2024/1183

Il **20 maggio** è entrato in vigore il **regolamento (UE) 2024/1183 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea Serie L del 30 aprile 2024, che istituisce il quadro europeo relativo a **un'identità digitale**, che modifica ed integra il precedente Regolamento (UE) 2014/910.

La "**dichiarazione europea sui diritti e i principi digitali per il decennio digitale**", proclamata dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione, sottolinea il **diritto** di ogni persona di avere accesso a tecnologie, prodotti e servizi digitali che siano **sicuri e protetti e tutelino la vita privata fin dalla progettazione**.

L'obiettivo è la creazione di un'Unione più integrata dal punto di vista digitale, riducendo gli ostacoli digitali tra gli Stati membri e consentendo ai cittadini e ai residenti dell'Unione di godere dei vantaggi della digitalizzazione, aumentando nel contempo la **trasparenza e la protezione dei loro diritti** riducendo altresì i rischi e i costi dell'attuale frammentazione dovuta all'uso di soluzioni nazionali divergenti oppure, in alcuni Stati membri, all'assenza di tali soluzioni di identificazione elettronica.

In definitiva, il regolamento mira a garantire il **buon funzionamento** del mercato interno e a **fornire un adeguato livello di sicurezza dei mezzi di identificazione elettronica** e dei servizi fiduciari utilizzati in tutta l'Unione, al fine di consentire e facilitare l'esercizio, da parte delle persone fisiche e giuridiche, del diritto di partecipare in modo sicuro alla società digitale e di accedere ai servizi pubblici e privati online in tutta l'Unione.

A tal fine, il presente regolamento:

- a) fissa le condizioni alle quali gli Stati membri riconoscono i mezzi di identificazione elettronica delle persone fisiche e giuridiche, che rientrano in un regime notificato di identificazione elettronica di un altro Stato membro e forniscono e riconoscono i portafogli europei di identità digitale;
- b) stabilisce le norme relative ai servizi fiduciari, in particolare per le transazioni elettroniche;
- c) istituisce un quadro giuridico per le firme elettroniche, i sigilli elettronici, le validazioni temporali elettroniche, i documenti elettronici, i servizi elettronici di recapito certificato, i servizi relativi ai certificati di autenticazione di siti web, l'archiviazione elettronica, gli attestati elettronici di attributi, i dispositivi per la creazione di una firma elettronica, i dispositivi per la creazione di sigilli elettronici e i registri elettronici.

LINK:

[Per consultare il testo del Regolamento \(UE\) 2024/1183, cliccare QUI.](#)

8. NOTARIATO - STUDIO n. 2-2024/CTS - Le associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica e il nuovo RASD

L'articolo 14 Del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 39 ha introdotto la possibilità, per le associazioni sportive dilettantistiche (ASD), di acquisire la personalità giuridica, in deroga all'ordinario procedimento disciplinato dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, **mediante richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD).**

Lo Studio di Daniela Boggiali (*Approvato dalla Commissione Studi Terzo Settore, Enti e Sociale l'8 febbraio 2024*) esamina il procedimento di acquisto della personalità giuridica delle ASD mediante iscrizione al nuovo Registro delle attività sportive dilettantistiche.

In particolare, viene approfondito l'insieme dei controlli e adempimenti cui è tenuto il notaio sia nell'ipotesi di iscrizione di enti di nuova costituzione o preesistenti ma privi di personalità giuridica, sia in caso di iscrizione di associazioni già in precedenza iscritte nel registro delle persone giuridiche o nel RUNTS.

Viene, poi, analizzato il procedimento di iscrizione delle modifiche statutarie delle ASD con personalità giuridica.

Infine, si individua la disciplina applicabile in caso di associazione non riconosciuta iscritta al RASD che intenda acquistare la personalità giuridica mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche o nel RUNTS.

Sommario: 1. L'acquisto della personalità giuridica delle ASD 2. Il ruolo del notaio nell'acquisto della personalità giuridica mediante iscrizione al RASD 3. Il ruolo del notaio nell'iscrizione al RASD delle associazioni già dotate di personalità giuridica 4. Il controllo notarile sulle ASD con personalità giuridica: le condizioni per la costituzione dell'ente e la natura dilettantistica 5. Segue: il patrimonio minimo 6. Le fasi del procedimento di iscrizione al RASD di ASD con personalità giuridica 7. Il procedimento di inserimento al RASD tra le associazioni con personalità giuridica 8. L'iscrizione delle modifiche statutarie delle ASD con personalità giuridica 9. Le fattispecie non contemplate dalla riforma dello sport: associazione non riconosciuta iscritta al RASD che intenda acquistare la personalità giuridica mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche o nel RUNTS.

LINK:

[Per consultare il testo dello Studio2/2024/CTS, cliccare QUI.](#)

9. EPR - NASCE IL REGISTRO NAZIONALE DEI PRODUTTORI - Pubblicato il decreto che definisce le modalità di iscrizione - Gestione affidata alle Camere di Commercio

Sta per prendere il via il **Registro nazionale dei produttori sottoposti a regime di responsabilità estesa (EPR)**, previsto dal comma 8 dell'articolo 178-ter, del D.Lgs. n. 152/2006.

Il 13 maggio scorso è stato, infatti, pubblicato, sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il **decreto del 15 aprile 2024, n. 144**, che definisce:

- a) le **modalità di iscrizione al Registro nazionale dei produttori**, istituito presso lo stesso Ministero dell'ambiente, a cui sono tenuti ad iscriversi i **soggetti sottoposti ad un regime di responsabilità estesa del produttore**;
- b) le **modalità di trasmissione al Registro nazionale dei produttori delle informazioni** previste dall'art. 179-ter, comma 9, del D.Lgs. n. 152/2006.

Ricordiamo che i produttori di determinati prodotti, tra i quali gli imballaggi, gli oli, i prodotti elettronici, gli pneumatici, le pile, i RAEE, sono responsabili finanziariamente e organizzativamente della loro gestione a fine vita, cioè quando tali prodotti diventano rifiuti.

Tale regime di obblighi si chiama "**Responsabilità estesa del produttore**" (*extended producer responsibility* - EPR).

Nel nuovo registro sono tenuti all'iscrizione tutti i **soggetti obbligati** a rispettare le **regole** della **responsabilità estesa del produttore**, cioè gli **obblighi finanziari e organizzativi di gestione a fine vita** come rifiuti di determinati prodotti.

In particolare, il Registro nazionale dei produttori **si compone dei registri di filiera** di cui agli articoli 221, 221-bis, 223, 233, 234 e 236, del D.Lgs. n. 152/2006 e **implementa e ricomprende i Registri nazionali** dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei **rifiuti elettronici** (RAEE), di cui al D.Lgs. n. 49/2014; dei soggetti tenuti a finanziare la gestione a fine vita delle **pile**, di cui al D.Lgs. n. 188/2008 e dei soggetti che finanziano la gestione degli **pneumatici fuori uso**, di cui al D.M. n. 182/2019.

Ai sensi dell'articolo 3 e dell'Allegato 1, annesso al D.M. n. 144/2024, il Registro nazionale dei produttori si compone dei seguenti registri di filiera:

- **Registro Pneumatici** - Registro informatico nazionale di produttori e importatori di pneumatici soggetti agli obblighi di gestione degli pneumatici fuori uso (già esistente);
- **Registro RAEE** – Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE (già esistente);
- **Registro Pile e Accumulatori** – Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori (già esistente);
- **Registro oli e grassi vegetali e animali esausti**;
- **Registro oli minerali usati**;
- **Registro Polietilene** – Registro beni e rifiuti di beni in polietilene;
- **Registri per regimi di responsabilità estesa dal produttore** (artt. 178-bis e 178-ter, D.Lgs. n. 152/2006);
- **Registri Imballaggi** – Registri per imballaggi in plastica, carta, vetro, legno, acciaio, alluminio e bioplastica.

Con appositi decreti ministeriali dovranno essere definite le modalità operative di finanziamento dei registri di filiera.

L'iscrizione ai registri sopra riportati costituisce iscrizione al Registro nazionale dei produttori da parte dei soggetti a regimi di responsabilità estesa del produttore (art. 4, comma 1).

L'iscrizione al Registro nazionale dei produttori avviene **esclusivamente in via telematica** attraverso il portale messo a disposizione dalle Camere di Commercio.

I Produttori con sede legale fuori dall'Italia, in altro Stato membro dell'Ue, dovranno nominare un **rappresentante autorizzato** in Italia che si iscrive al Registro nazionale dei produttori presso la Camera di commercio (art. 4, comma 3).

I Consorzi e Sistemi autonomi che adempiono per conto dei produttori agli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa devono registrarsi e fornire l'elenco dei produttori associati (art. 4, comma 6).

I soggetti sottoposti a regimi di responsabilità estesa del produttore che immettono sul mercato nazionale prodotti tramite tecniche di vendita a distanza, devono comunicare alle piattaforme online il proprio numero di iscrizione al Registro nazionale e pubblicare sul proprio sito il numero di iscrizione rilasciato dalla Camera di commercio (art. 4, comma 9).

Per la realizzazione e la tenuta del Registro nazionale, le Camere di Commercio dovranno determinare delle tariffe sulla base del costo effettivo del servizio (art. 6).

Infine il decreto, all'articolo 9, regola le modalità di **vigilanza e controllo del Ministero** sul rispetto da parte dei produttori degli obblighi derivanti dal sistema di responsabilità estesa del produttore.

LINK:

[Per consultare il testo del D.M. n. 144/2024, cliccare QUI.](#)

10. PNEUMATICI FUORI USO - Pubblicato il decreto che istituisce il REGISTRO INFORMATICO NAZIONALE DEI PRODUTTORI E IMPORTATORI - Gestione affidata alle Camere di Commercio

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 2024, il **decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 16 aprile 2024**, recante la "*Istituzione del Registro nazionale di produttori e importatori di pneumatici soggetti agli obblighi di gestione degli pneumatici fuori uso*".

Le **modalità operative del registro** pneumatici sono indicate nell'Allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il registro pneumatici è **integrato nel registro nazionale dei produttori**, istituito, ai sensi dell'art. 178-ter, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con il [decreto del 15 aprile 2024, n. 144](#).

Il decreto prevede l'iscrizione dei soggetti obbligati al Registro per via telematica, attraverso il Portale messo a disposizione dalle Camere di commercio.

I produttori e gli importatori di pneumatici, definiti neo-operanti ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera h), del decreto del Ministro n. 182 del 2019 sono tenuti ad iscriversi al registro pneumatici contestualmente all'inizio della loro attività.

Per i produttori e gli importatori di pneumatici non aventi sede legale in Italia, l'iscrizione nel registro dei pneumatici deve essere effettuata dal rappresentante autorizzato di cui all'art. 2, comma 1, lettera m), del D.M. n. 182/2019.

Al momento dell'iscrizione nel registro, l'ufficio della Camera di commercio rilascia, a ciascun produttore e importatore, un numero di iscrizione al registro pneumatici, che dovrà essere riportato nei documenti commerciali (fatture fiscali, scontrini, ricevute fiscali e fatture elettroniche) da ciascun produttore e importatore.

Anche i soggetti che immettono pneumatici sul mercato nazionale attraverso la vendita a distanza dovranno adempiere agli obblighi di gestione e rendere visibile nel proprio sito internet il numero di iscrizione al Registro, che deve essere comunicato alle piattaforme on-line dai soggetti che utilizzano le stesse per la vendita a distanza (art. 3, comma 9).

Il registro pneumatici **assicura l'interconnessione con il Registro delle imprese, con l'albo nazionale gestori ambientali e con la Banca dati del modello unico di dichiarazione (MUD)** di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, ai fini della coerenza dei dati e della semplificazione degli adempimenti (art. 7, comma 3).

Al momento dell'iscrizione, produttori e importatori devono versare:

- la **tassa di concessione governativa**, nella misura definita dalla normativa vigente (al momento 168,00 euro) dovuta in quanto si tratta di registro abilitante;
- l' **imposta di bollo virtuale**: nella misura definita dalla normativa vigente (al momento 16,00 euro), a fronte della presentazione della pratica;
- un **contributo annuale**: a fronte dei dati comunicati dal produttore/importatore relativamente alla quantità complessiva di pneumatici immessa sul mercato nell'anno precedente, ovvero stimata. Tale contributo - che andrà determinato tenendo conto del costo effettivo sostenuto per la gestione del registro pneumatici - dovrà versato dai produttori e dagli importatori al momento dell'iscrizione al Registro Pneumatici e, successivamente, entro il 31 gennaio di ogni anno.

Non è previsto il pagamento di alcun diritto di segreteria.

Le **modalità operative per il funzionamento del Registro** vengono riportate nell'Allegato I annesso al decreto.

Anche se il decreto sarà in vigore dal prossimo 7 giugno, riteniamo che **per l'avvio della piena operatività del nuovo Registro bisognerà attendere una comunicazione da parte del Ministero dell'ambiente.**

LINK:

[Per consultare il testo del D.M. 16 aprile 2024, cliccare QUI.](#)

11. TAX CREDIT RICERCA E SVILUPPO - Online l'Albo dei certificatori

Il Ministero delle imprese e del made in Italy [informa](#) che **dal 15 maggio 2024**, è **consultabile**, sul proprio sito istituzionale, **l'Albo dei certificatori dei crediti d'imposta "ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica"**.

L'elenco degli idonei all'iscrizione è allegato al decreto direttoriale siglato sempre ieri, 15 maggio.

Si tratta del primo elenco dei soggetti autorizzati ad attestare il tipo di intervento effettuato dai richiedenti il bonus.

Le imprese che intendono richiedere una certificazione dovranno farne richiesta al Ministero, indicando il soggetto incaricato, selezionato tra quelli iscritti all'Albo dei certificatori, e comunicando la dichiarazione di accettazione del certificatore.

Operativa anche la [piattaforma](#) che consente a coloro che hanno effettuato o che intendano effettuare investimenti nei campi agevolabili di selezionare il certificatore prescelto e versare i diritti di segreteria (previsti in 252,00 euro).

A partire dal prossimo 5 giugno, attraverso lo stesso portale, i certificatori potranno caricare gli attestati richiesti e rilasciati ai destinatari della misura.

Il Ministero annuncia, inoltre, che entro il mese di maggio saranno resi disponibili il **modello di certificazione** da utilizzare e le **linee guida** a cui uniformarsi per la corretta applicazione del credito d'imposta.

A partire dal 1° gennaio 2025, i certificatori dovranno, tra il 1° gennaio e il 31 ottobre di ciascun anno, comunicare al Ministero delle imprese e del made in Italy la **conferma della volontà di rimanere nell'Albo e la sussistenza dei requisiti** (a pena di decadenza dal 1° gennaio dell'anno successivo).

Per non essere esclusi dall'elenco sarà poi necessario **dimostrare la continuità nello svolgimento dell'attività**, integrando, in ciascun anno successivo a quello di iscrizione, il requisito del completamento nel triennio precedente di idonee attività connesse ad attività di ricerca e sviluppo, innovazione e *design*.

LINK:

[Per maggiori informazioni sul credito d'imposta R&S, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni sull'Albo dei certificatori e accedere al servizio di iscrizione, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere alla consultazione dell'Albo, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere alla piattaforma, cliccare QUI.](#)

12. PICCOLI COMUNI - 18 milioni di euro per la messa in sicurezza e manutenzione delle strade - Approvata la graduatoria degli aventi diritto

Con **decreto del Capo del Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 57 del 2 maggio 2024**, è stata **approvata la**

graduatoria, per l'anno 2023, degli interventi di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali, ammessi al finanziamento a valere sul "**Fondo interventi stradali nei piccoli comuni**", di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136.

Sono dichiarate ammesse alla procedura per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali, a valere sul "Fondo interventi stradali nei piccoli comuni", **n. 3.685 istanze pervenute dai comuni**, indicati nell'Allegato 1, **con popolazione non superiore a 5.000 abitanti**, come risultante dalla popolazione definitiva ISTAT al 31 dicembre 2021.

Ricordiamo che con il citato articolo 19, comma 1, del D.L. n. 104/2023, convertito dalla L. n. 136/2023, è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo, denominato «**Fondo investimenti stradali nei piccoli Comuni**», le cui risorse, pari a:

- 18 milioni di euro per l'anno 2023,
- 20 milioni di euro per l'anno 2024 e
- 12 milioni di euro per l'anno 2025,

sono **destinate ai Comuni per il finanziamento di interventi di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali**.

Con **decreto interministeriale n. 6 dell' 8 febbraio 2024** sono stati fissati i requisiti e le modalità di accesso al fondo denominato «Fondo investimenti stradali nei piccoli Comuni».

L'importo massimo lordo del contributo che può essere concesso a ciascun Comune beneficiario è **pari complessivamente ad euro 150.000,00**, per il finanziamento di uno o più interventi di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali.

Sono considerate **ammissibili** anche le spese di progettazione degli interventi di messa in sicurezza e manutenzione di strade comunali.

Non sono considerate ammissibili:

- richieste di finanziamento relative a strade gestite da enti diversi dal Comune richiedente;
- richieste di finanziamento relative a strade comunali per le quali il Comune richiedente abbia già beneficiato di qualunque altra forma di contributo pubblico.

La presentazione delle domande di contributo da parte di ciascun Comune avviene mediante invio di una **istanza telematica** redatta secondo il modello allegato al presente decreto.

L'istanza va presentata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative, **mediante la [piattaforma dedicata](#)**.

Ciascun Comune può presentare un'unica istanza di accesso al Fondo.

I finanziamenti vengono erogati in due soluzioni. La prima quota, pari al 50% all'atto della stipula del contratto relativo ai lavori. La restante quota solo a seguito della verifica da parte del Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative del ministero di tutta la documentazione presentata per la rendicontazione.

Per le annualità 2024 e 2025, i termini di presentazione delle istanze saranno definiti con successivo provvedimento del Capo del Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ferma restando la necessità che sia assicurata la conclusione dei lavori entro il 31 dicembre di ciascuna annualità.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare la normativa di riferimento e la graduatoria per l'anno 2023, cliccare QUI.](#)

13. ECONOMIA CIRCOLARE - Pubblicato il decreto sugli incentivi alla riconversione delle imprese produttrici di plastica monouso

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 2024, il **decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 22 dicembre 2023**, recante "**Criteria e modalità di**

applicazione e di fruizione di un contributo riconosciuto alle imprese al fine di sostenere e incentivare le imprese produttrici di prodotti alternativi a quelli in plastica monouso."

Il decreto è volto a incentivare le imprese produttrici di prodotti in plastica monouso verso la produzione di prodotti alternativi.

L'obiettivo è ridurre l'incidenza della plastica sull'ambiente e sulla salute umana, riducendone la dispersione, e promuovere un'economia circolare reale, sostenendo l'economia ed accompagnando le imprese.

Stanziati 10 i milioni di euro per ciascuna delle annualità 2022, 2023 e 2024.

Le imprese avranno la possibilità di beneficiare di un contributo economico che può giungere fino all'80% delle spese sostenute per l'acquisto di macchine e similari.

Possono presentare domanda di agevolazione le imprese produttrici di prodotti in plastica monouso di cui all'allegato, parte A, del decreto legislativo, che intendono realizzare la modifica dei loro cicli produttivi e la riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo verso la produzione di prodotti riutilizzabili o alternativi e che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei requisiti riportati all'articolo 3 del decreto.

Sono ammissibili all'agevolazione le spese strettamente funzionali agli interventi, sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda e relative a:

- a) servizi di progettazione finalizzati alla modifica del ciclo produttivo e alla riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo verso la produzione di prodotti riutilizzabili o alternativi ai prodotti in plastica monouso di cui all'allegato, parte A, del decreto legislativo;
- b) acquisto di macchinari, impianti, attrezzature e componenti, e dei programmi informatici e delle licenze correlati al loro utilizzo (art. 4).

Ai fini dell'accesso alle agevolazioni, il soggetto proponente presenta al Ministero apposita domanda, **esclusivamente tramite la procedura informatica, resa accessibile dal sito istituzionale del Ministero.**

I termini di presentazione della domanda di accesso all'agevolazione e la documentazione da fornire a corredo della stessa, saranno definiti da un apposito decreto dirigenziale.

Per l'attuazione del presente decreto il Ministero si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. – Invitalia.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

14. ECOBONUS 2024 - Pubblicato il DPCM con le misure per il nuovo piano incentivi auto - Piattaforma attiva dal prossimo 3 giugno

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2024, il [D.P.C.M. 20 maggio 2024](#), recante "**Rimodulazione degli incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti**".

La nuova piattaforma **Ecobonus** per il servizio di prenotazione degli incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti, sarà attiva **dalle ore 10:00 del 3 giugno 2024**.

Sul sito, gestito da Invitalia per conto del Ministero delle imprese e del made in Italy, saranno resi disponibili i moduli per chiedere il bonus e le tabelle che, distinte per categorie di veicoli, riportano i criteri di attribuzione dei contributi.

Per Ecobonus 2024, misura promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sono **disponibili risorse pari a 950 milioni di euro** a cui si aggiungono 50 milioni per i veicoli L per l'anno in corso stanziati dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, per un totale di **un miliardo di euro**.

Tra le novità, **previsti contributi proporzionali alla classe ambientale** di appartenenza del veicolo da rottamare, incluse le vetture di classe Euro 5.

È agevolato l'acquisto di auto elettriche, ibride plug-in e a motore termico con un livello di emissioni di CO2 fino a 135 gr/km, nonché di motocicli e ciclomotori elettrici e non elettrici e di veicoli commerciali leggeri.

Il prezzo di listino compresi optional (IVA esclusa) non deve essere superiore ai 35 mila euro per le autovetture delle fasce 0-20 gr/km (elettriche) e 61-135 gr/km (termiche) e ai 45 mila euro per la fascia 21-60 g/km (ibride plug-in).

Il **contributo** massimo ottenibile per l'acquisto di un veicolo elettrico nuovo, a fronte della rottamazione di un veicolo fino a Euro 2, salirà da 5 mila a 13.750 euro per chi è in possesso di un Isee sotto 30mila euro.

L'obiettivo del provvedimento è incentivare la **rottamazione** delle auto più inquinanti (classi Euro 0, 1, 2 e 3) che oggi rappresentano il 25% dell'attuale parco circolante. Con questa finalità, è previsto un contributo fino a 2.000 euro per l'acquisto di veicoli usati di classe Euro 6 con emissioni fino a 160 g/km CO2, a fronte della rottamazione di un'auto fino ad Euro 4.

Infine, il provvedimento introduce un contributo all'installazione di impianti nuovi a GPL o a metano per **autotrazione** su autoveicoli di classe fino a Euro 4: il contributo è pari a 400 euro per gli impianti a GPL e 800 euro per quelli a metano.

LINK:

[Per maggiori informazioni dalla sezione dedicata del sito del Ministero delle imprese e del made in Italy, cliccare QUI.](#)

15. RGS - Pubblicata la nuova edizione della Guida operativa per il rispetto del principio DNSH

Il [Regolamento \(UE\) 241/2021](#) che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, all'articolo 18, stabilisce che tutte le misure dei Piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR), sia riforme che investimenti, **debbano soddisfare il principio di "non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali"**.

Tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità degli interventi al principio del **"Do No Significant Harm"** (DNSH), con riferimento al sistema di Tassonomia delle attività ecosostenibili, di cui all'articolo 17 del [Regolamento \(UE\) 2020/852](#) ex-ante, in itinere e ex-post.

Al fine assistere le Amministrazioni titolari di misure e i Soggetti attuatori degli interventi ad assicurare il rispetto del principio DNSH, è stato previsto un **aggiornamento della Guida Operativa** per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente emanata con la circolare n. 33 della RGS in data 13 ottobre 2022.

Con **Circolare della Ragioneria Generale dello Stato del 14 maggio 2024, n. 22** è stato così pubblicato l'**Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)**.

La nuova Guida segue le precedenti edizioni approvate con Circolari MEF-RGS n. 32 del 30 dicembre 2021 e n. 33 del 13 ottobre 2022. **Le principali novità riguardano:**

- l'inclusione di ulteriori schede tecniche necessarie a seguito dell'inserimento di nuove misure nell'ambito della riprogrammazione del PNRR e la revisione di alcune schede precedenti per tenere conto dell'evoluzione della normativa ambientale;
- un maggiore allineamento con i criteri contenuti negli Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del Regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza della Commissione europea;
- il recepimento delle indicazioni del Regolamento Delegato (UE) 2023/2486, pubblicato a giugno 2023, che introduce criteri di vaglio tecnico per gli obiettivi Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine, Economia circolare, compresi la prevenzione ed il riciclaggio dei rifiuti, Prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'area, dell'acqua o del suolo, Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi;
- la specificazione degli elementi di comprova da caricare sul sistema ReGiS nelle fasi principali dell'attuazione;
- l'individuazione, per specifiche attività, dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui all'articolo 57 del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023) che consentono di assicurare il rispetto dei vincoli DNSH di interesse.

LIMK:

[Per consultare il testo della circolare n. 22/2024 e della Guida aggiornata, cliccare QUI.](#)

16. PNRR - Il Ministero dell'ambiente approva le regole operative sugli impianti agrivoltaici innovativi - Incentivi per oltre un miliardo di euro

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con **decreto dipartimentale n. 233 del 16 maggio 2024**, ha approvato **le regole operative sulla misura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza** finalizzata a **sostenere la realizzazione di sistemi agrivoltaici avanzati** in grado di coniugare la produzione di energia rinnovabile fotovoltaica con la produzione agricola.

Le regole, **elaborate dal Gestore dei Servizi Energetici**, stabiliscono le modalità attuative per l'accesso agli incentivi messi a disposizione del PNRR, per un **importo complessivo pari a 1.098.992.050,96 euro**, per la costruzione di impianti agrivoltaici corredati degli strumenti di misura per monitorare l'attività agricola sottostante.

L'obiettivo finale è l'installazione di pannelli fotovoltaici in sistemi agrivoltaici per una capacità complessiva di circa 1 GW e una produzione indicativa di almeno 1.300 GWh/anno, entro giugno 2026.

La domanda di accesso garantisce un duplice beneficio: un **contributo in conto capitale**, fino ad un massimo del 40% dei costi ammissibili, e una **tariffa incentivante** riconosciuta all'energia elettrica rinnovabile immessa in rete.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare il testo delle nuove regole, cliccare QUI.](#)

17. FILIERE MINORI - Fondo per la tutela e il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio 2024

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2024, il **decreto 5 marzo 2024** con cui il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste definisce i criteri e le modalità di riparto delle risorse disponibili sul Fondo per la tutela e il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio, istituito con l'art. 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e rifinanziato dalla legge di bilancio 30 dicembre 2021, n. 234.

Nel decreto sono in particolare definite:

- le risorse destinate alle singole specie della filiera della frutta a guscio;
- le categorie di imprese beneficiarie;
- i criteri e la procedura per la concessione dell'aiuto ai soggetti beneficiari;
- le risorse destinate ad un programma di informazione e promozione presso il consumatore (art. 1, comma 2).

Gli **interventi ammissibili** sono finalizzati a sostenere gli investimenti delle imprese agricole volti all'aumento della loro competitività e della sostenibilità ambientale attraverso:

- a) la realizzazione di nuovi impianti e reimpianti nell'ambito delle specie afferenti alla filiera della frutta a guscio, ivi compresi interventi di manutenzione straordinaria dei castagneti tradizionali da frutto, compresa la trasformazione dei boschi cedui castanili in castagneti da frutto»;
- b) introduzione e/o ammodernamento degli impianti irrigui volti alla razionalizzazione nell'utilizzo della risorsa idrica, sia nei nuovi impianti che negli impianti esistenti, compresi sistemi di accumulo per irrigazione di soccorso in aree di montagna;
- c) introduzione di innovazioni nella gestione della difesa fitoiatrica, sia nei nuovi impianti che negli impianti esistenti, nonché della fase di lavorazione del prodotto fresco e post raccolta, e di essiccazione per ridurre il pericolo di malattie parassitarie»;
- d) una campagna informativa e di promozione, in continuità con le attività già avviate, rivolta al consumatore al fine di stimolare una domanda stagionalizzata ed un acquisto consapevole della qualità e degli effetti nutraceutici dei prodotti della specie afferenti alla filiera della frutta in guscio (art. 1, comma 3).

Le risorse utilizzabili assommano a **euro 14.088.908,00**, che andranno così complessivamente ripartite:

- a) **euro 7.088.908,00** per le attività di investimento realizzate dalle imprese nell'ambito della filiera della frutta a guscio;
- b) **euro 7.000.000,00** per la realizzazione di una campagna di informazione e promozione (art. 3, comma 2).

Possono beneficiare del sostegno destinato agli investimenti le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI) come definite all'art. 1, comma 1, lettera a), punto i) del regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022.

Il contributo viene concesso nella forma di **contributo a fondo perduto** computato in relazione alle spese ammissibili.

I contributi vengono concessi fino ad esaurimento delle risorse stanziato nell'ambito dello specifico bando emanato dal soggetto gestore (l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA) (art. 5).

L'entità del sostegno è **pari al 65% del costo dell'investimento ammissibile**; tale aliquota è aumentata all'80% del costo dell'investimento quando sostenuto da aziende condotte da giovani agricoltori.

Il contributo è concesso al Soggetto beneficiario **nel limite dell'importo massimo di euro 100.000,00** (art. 6).

LINK:

[Per consultare il testo del D.M. 5marzo 2024, cliccare QUI](#)

18. "SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE" - Apre lo sportello per l'accesso agli incentivi dei progetti di ricerca e sviluppo delle imprese del Mezzogiorno

Con un [comunicato](#) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2024, il Ministero delle imprese e del made in Italy ha reso noto che con **decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 7 maggio 2024** sono stati definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande di ammissione alle agevolazioni del **Fondo per la crescita sostenibile** a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo, coerenti con le aree tematiche della Strategia nazionale di specializzazione intelligente ovvero finalizzati a individuare traiettorie tecnologiche e applicative evolutive della stessa, di cui al [decreto ministeriale 14 settembre 2023](#).

Per l'agevolazione dei progetti, da realizzare nelle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) sono disponibili:

- **328 milioni di euro** per la concessione dei **finanziamenti agevolati**, a valere sulle risorse del FRI (Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca);
- **145,43 milioni di euro** per la concessione dei **contributi diretti alla spesa**, a valere sulle risorse rese disponibili a seguito della chiusura dei programmi operativi 2007-2013.

L'intervento si rivolge a **imprese di qualsiasi dimensione** con almeno due bilanci approvati al momento della presentazione della domanda di agevolazioni, che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane, di servizi all'industria e i Centri di ricerca, che presentano progetti singolarmente o in forma congiunta.

Il decreto fissa **alle ore 10:00 del 10 luglio 2024** il termine iniziale per la presentazione delle domande di agevolazioni, per i progetti da realizzare nei territori delle regioni meno sviluppate.

Per la presentazione delle domande (soggette all'imposta di bollo di 16 euro) dovrà essere utilizzata la **procedura informatica** indicata nel sito internet del Soggetto gestore per la richiesta delle agevolazioni a valere sull'intervento "D.M. 14 settembre 2023 – FRI SNSI/1".

Le attività inerenti alla predisposizione della domanda di agevolazioni e della documentazione da allegare alla stessa possono essere svolte dai soggetti proponenti anche prima dell'apertura del termine di

presentazione delle domande. A tal fine, la procedura di compilazione guidata è resa disponibile nel sito internet, **a partire dal 25 giugno 2024**.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare la normativa di riferimento, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere alla procedura informatica per l'inoltro delle domande, cliccare QUI.](#)

19. IMBALLAGGI E PRODOTTI ECOSOSTENIBILI E RICICLATI - Definite le regole per richiedere il credito d'imposta

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2024, il **decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 2 aprile 2024**, recante "**Criteri e modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta nonché requisiti tecnici e certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa dell'Unione europea e nazionale.**"

Il decreto definisce i criteri e le modalità di fruizione del credito d'imposta previsto dall'articolo 1 commi 686-690 della legge n. 197 del 2022 (*Legge di bilancio 2023*).

Elencati i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi ammissibili all'agevolazione, in sintonia con l'attuale normativa comunitaria e nazionale (Allegato 1).

Soggetti beneficiari sono tutte le imprese in possesso dei requisiti indicati all'articolo 3 del decreto.

Sono ammissibili all'agevolazione le spese, sostenute nel 2023 e 2024, relative all'acquisto di:

- prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata, o da altro circuito post-consumo, degli imballaggi in plastica;
- imballaggi primari e secondari biodegradabili e compostabili secondo la normativa Uni En 13432: 2002, inclusi:
 - gli imballaggi in carta e cartone, ad eccezione degli imballaggi in carta stampati con inchiostri, degli imballaggi in carta trattata o spalmata con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell'impasto cartaceo e degli imballaggi in carta accoppiati con altri materiali non biodegradabili e compostabili;
 - gli imballaggi in legno non impregnati;
 - imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata della carta;
 - imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata dell'alluminio;
 - imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata del vetro (art. 4).

Per accedere all'agevolazione, i soggetti in possesso dei requisiti previsti presentano al Ministero un'apposita istanza, contenente i dati e le informazioni di cui all'allegato 2, **esclusivamente per via telematica**, entro sessanta giorni dall'attivazione della procedura informatica resa accessibile dal sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (art. 5).

L'agevolazione è concessa, nei limiti delle risorse disponibili, nella misura del 36% delle spese ammissibili e fruita sotto forma di credito d'imposta.

L'agevolazione **non può eccedere l'importo annuale di 20.000,00 euro** presentando il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Il credito d'imposta è **utilizzabile esclusivamente in compensazione**.

Le risorse destinate alla concessione del credito d'imposta sono pari a **5.000.000,00 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025**.

Il Ministero, per ciascuno degli stanziamenti annuali con apposita comunicazione sulla sezione news del sito istituzionale, dispone l'apertura di due finestre temporali separate:

- la prima da attivare nell'annualità 2024 e avente ad oggetto le spese di cui all'articolo 4 sostenute nel corso dell'anno 2023

- la seconda da attivare nell'annualità 2025 e avente ad oggetto le spese di cui all'articolo 4 sostenute nel corso dell'anno 2024 (art. 7, comma 2).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

20. LAVORATORI SPORTIVI - Definite le regole per accedere a NASpI e DIS-COLL

L'INPS, con la **circolare n. 67 del 20 maggio 2024**, ha fornito istruzioni in merito alle novità introdotte dal D.Lgs. 36/2021, che ha previsto l'accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI in favore dei lavoratori sportivi del settore professionistico e dei lavoratori sportivi subordinati del settore dilettantistico, nonché l'accesso alla prestazione DIS-COLL per i lavoratori sportivi del settore dilettantistico titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

Nell'ambito della disciplina previgente al decreto legislativo n. 36 del 2021, per i lavoratori sportivi professionisti, sia subordinati che autonomi, era prevista l'assicurazione ai soli fini dell'invalidità, della vecchiaia e dei superstiti (IVS), ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, mentre gli stessi non beneficiavano delle tutele previste per la generalità dei lavoratori in relazione alle cosiddette assicurazioni "minori" quale, tra le altre, l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

Con il **decreto legislativo n. 36 del 2021** è stata ampliata la tutela previdenziale per il settore del professionismo ed è stata prevista una regolamentazione specifica per il settore dilettantistico in materia previdenziale.

Con la presente circolare si illustrano le disposizioni che introducono la tutela contro la disoccupazione in favore:

- dei lavoratori sportivi del settore professionistico,
- dei lavoratori sportivi subordinati del settore dilettantistico e
- dei lavoratori sportivi del settore dilettantistico titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa

e fornisce le istruzioni amministrative per l'accesso alle relative prestazioni (NASpI e DIS-COLL).

LINK:

[Per consultare il testo della circolare INPS n. 67/2024, cliccare QUI.](#)

21. LA DIMENSIONE TERRITORIALE DELLE POLITICHE DI COESIONE - Pubblicata la XIV Edizione del Rapporto IFEL - Stato d'attuazione e ruolo dei Comuni nella programmazione 2014-2020 e 2021-2027

Le risorse finanziarie per l'attuazione della politica di coesione 2021-2027, destinate ai 27 Stati membri, sono pari a oltre 530 miliardi di euro (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, Fondo Sociale Europeo Plus, Fondo di Coesione e Fondo per la Giusta Transizione).

Di questi, più del 40% è ripartito tra solo tre Stati membri: la Polonia (17,3%), l'Italia (14,0%) e la Spagna (9,9%).

L'Italia, nella cornice di riferimento dei 5 Obiettivi di Policy mobilita oltre 74 miliardi di euro, 20% in più rispetto al precedente ciclo di programmazione.

Rispetto alle risorse UE in Italia, rilevante l'obiettivo che sostiene l'inclusione sociale (43%), la transizione digitale (23,7%) e quello che si occupa di transizione verde (21,8%).

Sono questi alcuni dati che emergono dal **quattordicesimo Rapporto realizzato da IFEL sulla dimensione territoriale nelle politiche di coesione** aggiorna e contemporaneamente rinnova la precedente edizione del volume.

Il quattordicesimo Rapporto realizzato da IFEL sulla dimensione territoriale nelle politiche di coesione aggiorna e contemporaneamente rinnova la precedente edizione del volume.

La **Parte prima** è dedicata al ciclo di programmazione 2021-2027.

Il Capitolo 1 delinea il quadro finanziario complessivo della politica di coesione in Italia con un confronto con gli altri Paesi UE,

Il Capitolo 2 si concentra sul tema dello sviluppo urbano e sulle previsioni di intervento nelle aree interne.

La **Parte seconda** riguarda il periodo 2014-2020.

Il Capitolo 1 fornisce il quadro dello stato di avanzamento finanziario dei Fondi SIE in Italia, con approfondimenti sui comuni beneficiari dei progetti FESR e FSE.

Il Capitolo 2 affronta il tema della dimensione territoriale (PON Città metropolitane, strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile e Strategia Nazionale Aree Interne).

Il **Focus** è dedicato alla riprogrammazione del PNRR, alle modifiche intervenute sul fronte della governance e al suo stato di attuazione finanziaria.

Le **Appendici**, infine, analizzano le principali caratteristiche dei progetti 2014-2020 con comuni beneficiari all'interno dell'FSC (Appendice 1) e del FEAMP (Appendice 2).

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti del rapporto, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il testo del Rapporto IFEL, cliccare QUI.](#)

22. INAIL - Fissati i limiti minimi di retribuzione giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi 2024

L'INAIL, con la **circolare n. 12 del 23 maggio 2024**, ha fornito le istruzioni in merito ai **limiti minimi di retribuzione** imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi, con riferimento all'anno 2024.

I fattori che concorrono alla determinazione del premio assicurativo ordinario sono:

- **il tasso di premio indicato dalla tariffa dei premi con riferimento alla lavorazione assicurata;**
- **l'ammontare delle retribuzioni.**

La retribuzione imponibile su cui calcolare il premio assicurativo si distingue in:

- **retribuzione effettiva;**
- **retribuzione convenzionale;**
- **retribuzione di ragguglio.**

Il documento di prassi è suddiviso in due sezioni:

- la prima sezione, che riguarda i **premi ordinari;**
- la seconda sezione, che riguarda i **premi speciali unitari.**

Mentre la prima sezione riguarda la **generalità dei lavoratori dipendenti**, nella seconda sezione sono prese in considerazione **specifiche categorie di lavoratori.**

La retribuzione da assumere come base di calcolo del premio non può essere inferiore all'importo stabilito da leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello del contratto collettivo.

Il **minimale di retribuzione giornaliera** per la generalità dei lavoratori è pari ad euro 56,87, mentre **quello mensile** è pari ad euro 1.478,62 (nell'ipotesi di 26 giorni lavorativi mensili).

Il provvedimento specifica anche le retribuzioni effettive escluse dall'adeguamento al minimale giornaliero, le retribuzioni convenzionali e la retribuzione di ragguglio.

Per i **lavoratori parasubordinati**, il minimo ed il massimo mensile sono fissati, con decorrenza 1° luglio 2023, in euro 1.601,78 e 2.974,73.

Per gli *autonomi dello spettacolo* si applica il minimale giornaliero di 56,87 euro.

Per gli **operai agricoli** il limite giornaliero è di 50,59 euro. Per quanto riguarda invece quello delle retribuzioni convenzionale, in generale per l'anno 2024 è fissato a 31,60 euro.

Vengono, inoltre, specificate le retribuzioni di riferimento per gli **sportivi professionisti** dipendenti (minimo e massimo annuale, rispettivamente, di euro 19.221,30 e 35.696,70), nonché i premi speciali unitari.

Per l'anno 2024, il **limite minimo di retribuzione giornaliera** si attesta nella stessa misura stabilita per è pertanto uguale a euro 56,87; il **limite minimo mensile** è uguale a euro 1.478,62.

Per gli **operai agricoli** il limite giornaliero è di 50,59 euro.

Per quanto riguarda invece quello delle retribuzioni convenzionale, in generale per l'anno 2024 è fissato a 31,60 euro.

LINK:

[Per consultare il testo della circolare n. 12/2024 e dei suoi allegati, cliccare QUI.](#)

23. CONCESSIONI BALNEARI - Le gestioni delle spiagge possono proseguire anche scadute - Il Consiglio di Stato sospende il giudizio fino alla definizione delle questioni pregiudiziali pendenti presso la Corte di Giustizia dell'UE

Il Consiglio di Stato, con tre Ordinanze dello stesso contenuto (numeri [1813/2024](#), 1814/2024 e 1815/2024, tutte pubblicate il 15 maggio 2024), ha affermato che **prevale l'interesse privato a continuare l'attività ancorché decaduto dalla concessione non essendo i comuni nelle condizioni di affidare a terzi il compendio demaniale.**

Infatti il Consiglio di Stato precisa che: "nel bilanciamento degli interessi contrapposti, perciò, appare preminente quello del privato, tenuto conto che in questo modo sono altresì soddisfatti gli interessi pubblici alla manutenzione dell'area e alla percezione dei canoni demaniali senza soluzione di continuità".

Queste Ordinanze cautelari si aggiungono a quella nr. [3943/2024 dello scorso 30 aprile](#) emessa sempre dal Consiglio di Stato che ha chiarito che è sospesa la messa a gara delle concessioni demaniali marittime vigenti in attesa del pronunciamento della Corte di Giustizia sulla validità dell'art. 49 del codice della navigazione.

Ricordiamo che lo stesso Consiglio di Stato ([Sez. VII, con Sent. 28 giugno 2022 – 15 settembre 2022, n. 8010](#)), ha rimesso alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la questione concernente l'interpretazione dell'art. 49 del Codice della navigazione e il principio dell'accessione gratuita in tema di concessioni balneari.

Il Consiglio di Stato ha rimesso alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la seguente questione: "

*"Se gli artt. 49 e 56 TFUE ed i principi desumibili dalla sentenza Laezza (C- 375/14) ove ritenuti applicabili, ostino all'interpretazione di una disposizione nazionale quale l'art. 49 cod. nav. nel senso di determinare la **cessione a titolo non oneroso e senza indennizzo da parte del concessionario alla scadenza della concessione quando questa venga rinnovata, senza soluzione di continuità, pure in forza di un nuovo provvedimento, delle opere edilizie realizzate sull'area demaniale facenti parte del complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa balneare, potendo configurare tale effetto di immediato incameramento una restrizione eccedente quanto necessario al conseguimento dell'obiettivo effettivamente perseguito dal legislatore nazionale e dunque sproporzionato allo scopo**".*

23.1. CONCESSIONI BALNEARI - Il Consiglio di Stato smentisce la tesi della "non scarsità di risorsa" e ribadisce l'obbligo di indire i bandi

Dopo le sentenze delle sezioni unite della Cassazione e della Corte di giustizia, con **tre distinte sentenze pubblicate il 20 maggio scorso, le numero 4479, 4480 e 4481**, il Consiglio di Stato è tornato a pronunciarsi sulla vicenda delle concessioni balneari.

Questa volta i contenziosi riguardano i Comuni di Lecce, di Ginosa e di Castellaneta, ma non si discostano dalle tante altre pronunce emesse nei mesi scorsi su altre località costiere.

Secondo i giudici le proroghe delle concessioni balneari sono illegittime e i titoli sono scaduti il 31 dicembre 2023, perciò vanno riassegnati tramite procedure selettive.

Il Consiglio di Stato ha affermato che è da respingere qualsiasi estensione delle concessioni oltre il 31 dicembre 2023, se non è finalizzata alle evidenze pubbliche, puntando il dito contro le amministrazioni comunali che si sono avvalse della proroga tecnica di un anno concessa dalla legge 118/2022 del governo Draghi, senza avere ancora avviato le gare.

La giustificazione avanzata dagli enti locali della mancata emanazione dei decreti attuativi della 118/2022, secondo i giudici non regge in quanto «le gare non possono essere ritardate per attendere il riordino della materia o i criteri statali per le comparazioni, in quanto la delega al governo impressa dalla legge 118/2022 è spirata al 27 febbraio 2023».

Ma soprattutto, il Consiglio di Stato sottolinea che **le proroghe automatiche sono in contrasto non solo con la direttiva Bolkestein, ma anche con l'articolo 49 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea.**

In questo modo i giudici hanno contestato la tesi portata avanti dal Governo, che ha più volte promesso di escludere le spiagge dall'applicazione della direttiva Bolkestein per la "non scarsità di risorsa".

Per i giudici amministrativi «*la disapplicazione delle proroghe sulle concessioni demaniali marittime si impone prima, e a prescindere, dall'esame della questione della scarsità delle risorse, che in ogni caso non risulta essere decisiva in quanto anche ove si ritenesse che la risorsa non sia scarsa, le procedure selettive sarebbero comunque imposte dall'articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea*».

LINK:

[Per consultare il testo della sentenza n. 4479/2024, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il testo della sentenza n. 4480/2024, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il testo della sentenza n. 4481/2024, cliccare QUI.](#)

24. CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 24 MAGGIO 2024 - Semplificazione edilizia e urbanistica - Sport e sostegno agli alunni con disabilità - Legge di delegazione europea

Il **Consiglio dei Ministri n. 82 del 24 maggio 2024**, ha approvato un [decreto-legge](#) relativo a **misure urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica.**

Come si legge nella [Relazione illustrativa](#), il presente decreto-legge reca disposizioni di carattere urgente e di natura puntuale volte a fornire un riscontro immediato e concreto al crescente fabbisogno abitativo, supportando, al contempo, gli obiettivi di recupero del patrimonio edilizio esistente e di riduzione del consumo del suolo. Tali misure intendono, pertanto, rilanciare il mercato della compravendita immobiliare, anche nell'ottica di stimolare un andamento positivo dei valori dei beni immobili; consentire il recupero e la rigenerazione edilizia, anche mediante la regolarizzazione delle c.d. lievi difformità edilizie, al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla celere circolazione dei beni.

Il Consiglio dei Ministri ha, inoltre, approvato un decreto-legge relativo a **disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità** e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025.

Il Consiglio dei Ministri ha, anche, approvato un disegno di legge relativo al recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - **legge di delegazione europea 2024.**

Lo schema di DdL assicura l'adeguamento dell'ordinamento interno a quello europeo, conferisce al Governo una delega per l'emanazione dei provvedimenti che consentiranno il recepimento nell'ordinamento nazionale di 20 direttive e l'attuazione di 13 regolamenti.

Il Consiglio dei Ministri ha, anche, approvato un disegno di legge contenente **disposizioni in materia di sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali.**

Il Consiglio dei Ministri ha, infine, **approvato in via definitiva un decreto legislativo relativo alla revisione del sistema sanzionatorio tributario.**

Il decreto introduce importanti modifiche, accogliendo molte osservazioni delle Commissioni parlamentari. Tra le novità, è prevista la possibilità di pagare a rate le sanzioni amministrative con un massimo di 8 rate trimestrali, o 16 se l'importo supera i 50.000 euro. Inoltre, il cumulo giuridico non sarà applicabile per violazioni legate a indebite compensazioni.

Le sanzioni per dichiarazioni presentate con un ritardo superiore a 90 giorni non saranno riducibili, come proposto dalle commissioni.

La decorrenza delle nuove disposizioni è posticipata al 1° settembre 2024.

Sono state anche chiarite le definizioni di crediti non spettanti e inesistenti, e stabiliti tempi per il deposito di sentenze penali irrevocabili nel giudizio di Cassazione, fino a 15 giorni prima dell'udienza.

LINK:

[Per maggiori dettagli sul contenuto dei provvedimenti approvati dal comunicato stampa del Governo, cliccare QUI.](#)

25. OCCHIO ALLE TRUFFE - ABUSIVISMO FINANZIARIO - La CONSOB oscura altri 5 siti internet abusivi

La **CONSOB**, con un [comunicato stampa del 15 maggio 2024](#), ha reso noto di aver ordinato l'oscuramento di seguenti 5 nuovi siti *web* che offrono abusivamente servizi finanziari:

- **"Bcs-gm"** (sito *internet* <https://bcs-gm.com> e relativa pagina <https://my.bcs-gm.com>);
- **"Sigma Capital"** (sito *internet* <https://sigmacap.co>);
- **"Capitalpartners24"** (sito *internet* <https://capitalpartners24.eu>);
- **"Segurofx"** (sito *internet* <https://segurofx.com> e relativa pagina <https://my.segurofx.com>);
- **"Mestieriplaza"** (sito *internet* www.mestieriplaza.com).

Sale, così, a **1084** il numero dei siti complessivamente oscurati dalla CONSOB a partire da luglio 2019, da quando l'Autorità è stata dotata del potere di ordinare l'oscuramento dei siti *web* degli intermediari finanziari abusivi.

La CONSOB richiama l'attenzione dei risparmiatori sull'importanza di usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari, che l'operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari, che sia stato pubblicato il prospetto informativo.

A tal fine CONSOB ricorda che sul proprio sito istituzionale è presente in *homepage* la sezione "[Occhio alle truffe!](#)", dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l'investitore contro le iniziative finanziarie abusive.

26. CAPITALE ITALIANA DEL LIBRO 2025 - Pubblicato il bando - Domande entro il prossimo 8 luglio

È stato pubblicato, sul sito della Direzione generale Biblioteche e Diritto d'Autore del Ministero della Cultura, il bando per il conferimento del titolo di "**Capitale italiana del Libro**" per l'anno 2025.

Questo prestigioso riconoscimento sarà conferito al Comune che abbia al meglio realizzato gli obiettivi del miglioramento dell'offerta culturale, la crescita dell'inclusione sociale e il contrasto della povertà educativa, in considerazione delle esigenze della comunità locale di riferimento.

Il titolo di Capitale italiana del libro è conferito per la durata di un anno.

Entro le ore 12:00 dell'8 luglio 2024 i Comuni interessati possono presentare il dossier con la candidatura che sarà poi valutato da una giuria composta da 5 esperti indipendenti di chiara fama nel settore della cultura e dell'editoria.

La giuria esaminerà le candidature e selezionerà fino a 10 progetti finalisti che saranno successivamente invitati ad audizioni pubbliche.

Entro il 30 novembre 2024, la giuria sottoporrà al Ministro il progetto della città a cui assegnare il titolo di Capitale italiana del libro per l'anno 2025.

Sono esclusi gli enti già designati del titolo negli ultimi cinque anni.

La Capitale italiana del Libro è stata istituita nel 2020. Fino ad oggi, è stato conferito ai seguenti comuni: Chiari (2020), Vibo Valentia (2021), Ivrea (2022), Genova (2023) e Taurianova (2024).

Il **titolo di "Capitale del Libro"** conferisce al comune vincitore la possibilità di organizzare un **ricco programma di eventi e iniziative** per:

- Promuovere la lettura e l'amore per i libri tra i cittadini di tutte le età;
- Favorire l'accesso alla cultura per tutti, contrastando la povertà educativa e l'esclusione sociale;
- Incrementare l'offerta culturale sul territorio, creando occasioni di crescita e confronto.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare il bando, cliccare QUI.](#)

Altre notizie in breve

1) REVISORI LEGALI - ONLINE IL NUOVO PORTALE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Il Ministero delle Finanze, Sezione Revisione Legale Ragioneria Generale dello Stato, informa dell'avvio, nella **nuova veste, del sito dedicato ai Revisori Legali**.

Gli interventi applicativi realizzati sul portale della revisione sono stati effettuati al fine di consolidare e mettere in sicurezza l'infrastruttura tecnologica garantendo, al contempo, la qualità, la sicurezza, la scalabilità, l'efficienza energetica, la sostenibilità economica e la continuità operativa del portale.

Oltre all'adeguamento tecnologico del portale sono state introdotte due importanti novità operative, quali:

- l'accesso all'area riserva anche tramite carta d'identità elettronica (CIE) e
- la gestione analitica dei dati relativi ai corrispettivi/ricavi realizzati da parte di revisori persone fisiche (riservato ai soli iscritti in Sezione A con incarichi in corso) e società di revisione legale titolari di incarichi di revisione legale.

LINK:

[Per accedere al nuovo portale cliccare QUI.](#)

2) ENTI DEL TERZO SETTORE - Dai commercialisti il nuovo modello di relazione al bilancio predisposto dall'organo di controllo

Il Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha pubblicato **il modello aggiornato della relazione all'assemblea degli associati** (o di altro organo equivalente delle fondazioni) predisposta dall'organo di controllo degli Enti del Terzo settore in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre.

Il modello di relazione **si attiene alle indicazioni** contenute nelle Norme di comportamento dell'organo di controllo degli Enti del Terzo settore, pubblicate dallo stesso Consiglio nazionale nel dicembre 2020, e in particolare alle indicazioni contenute nella **Norma 7.1**.

LINK:

[Per accedere al documento, cliccare QUI.](#)

3) GUIDA ALLA RATEIZZAZIONE DELLE CARTELLE

L'Agenzia delle entrate rende noto che è **online la nuova guida sulla rateizzazione delle cartelle di pagamento**, realizzata insieme all'Agenzia delle entrate-Riscossione.

Un vademecum per sapere come e quando è possibile richiedere di rateizzare il debito: dalle somme dilazionabili alle modalità per presentare la domanda, da come versare le rate agli effetti del pagamento.

LINK:

[Per accedere alla Guida, cliccare QUI.](#)

4) PROGRAMMI ANNUALI DI PRODUZIONE - PRESENTAZIONE PROROGATA AL 1° LUGLIO

Il termine di presentazione dei Programmi annuali di produzione (PAP), stabilito dal decreto direttoriale n. 24059 del 18 gennaio 2024, è **prorogato dal 15 maggio al 1° luglio 2024**.

Lo ha stabilito il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste con decreto 14 maggio 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 23 maggio 2024.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto, cliccare QUI.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
Repubblica italiana
I provvedimenti scelti per voi
(dal 15 al 25 Maggio 2024)

1) Decreto-Legge 15 maggio 2024, n. 63: Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale. (Gazzetta Ufficiale n. 112 del 15 maggio 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge, clicca qui.](#)

2) Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Decreto 22 marzo 2024: Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2024. (Gazzetta Ufficiale n. 112 del 15 maggio 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

3) Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Decreto 22 dicembre 2023: Criteri e modalità di applicazione e di fruizione di un contributo riconosciuto alle imprese al fine di sostenere e incentivare le imprese produttrici di prodotti alternativi a quelli in plastica monouso. (Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

4) Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Decreto 5 marzo 2024: Definizione dei criteri e delle modalità di riparto delle risorse disponibili sul Fondo per la tutela e il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio. (Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

5) Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Decreto 2 aprile 2024: Criteri e modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta nonché requisiti tecnici e certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa dell'Unione europea e nazionale. (Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

6) Presidenza del Consiglio dei ministri - Ministero per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR - Decreto 17 maggio 2024: Modalità di accesso al credito d'imposta per investimenti nella ZES unica, nonché criteri e modalità di applicazione e di fruizione del beneficio e dei relativi controlli. (Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

7) Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Decreto 16 aprile 2024: Istituzione del registro nazionale di produttori e importatori di pneumatici soggetti agli obblighi di gestione degli pneumatici fuori uso. (Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

8) Ministero dell'interno - Decreto 14 settembre 2023: Indicazione dell'importo e delle modalità di prestazione della garanzia finanziaria a carico dello straniero durante lo svolgimento della procedura per

l'accertamento del diritto di accedere al territorio dello Stato e contestuale abrogazione decreto 14 settembre 2023. (Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

9) Ministero dell'interno - Decreto 13 maggio 2024: Approvazione della modalità' di certificazione per l'assegnazione, nell'anno 2024, del contributo erariale alle unioni di comuni e alle comunità montane per i servizi gestiti in forma associata. (Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

9) D.P.C.M. 20 maggio 2024: Rimodulazione degli incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti. (Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
Unione europea
I provvedimenti scelti per voi
(dal 15 al 25 Maggio 2024)

1) Direttiva (UE) 2024/1346 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L del 22 maggio 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva clicca qui.](#)

2) Decisione di esecuzione (UE) 2024/1432 della Commissione del 21 maggio 2024 che costituisce il consorzio per un'infrastruttura digitale europea per il partenariato europeo per la blockchain e l'infrastruttura europea di servizi blockchain (EUROPEUM-EDIC). (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L del 23 maggio 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo della decisione clicca qui.](#)

3) Direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L del 24 maggio 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo della direttiva clicca qui.](#)

Se vuoi rimanere quotidianamente aggiornato sui provvedimenti normativi e su tutte le altre notizie e novità sei invitato a seguirci sul nostro canale TELEGRAM (t.me/tuttocamere)